**OGGETTO:** **Convenzione per il finanziamento del Progetto “Piattaforma robotica per lo screening genomico-funzionale dei tumori: integrazione di analisi genomiche e fenotipiche 'high content' allo scopo di individuare vulnerabilità funzionali e strategie di trattamento innovative” - Fondi in Conto Capitale 2021-2023 IRCCS”, tra Ministero della Salute e Istituto Europeo di Oncologia srl, identificata dal codice CC-2022-23682645.**

**CUP J47G23000090001**

**sCIG: E00000003**

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI UN DISPENSATORE E ANALIZZATORE AUTOMATIZZATO MULTIBRACCIO PER ANALISI FUNZIONALI HIGH-CONTENT CELLBASED.

TRA

**Istituto Europeo di Oncologia S. r. l.** con sede in Via Ripamonti 435, 20141 Milano, C.F. 08691440153, in persona dell’Amministratore Delegato, Ing. Mauro Melis (di seguito, “**IEO**”);

E

**[●]**, con sede legale in via [●], n. [●], CAP [●], C.F. e P.IVA [●], in persona del [●], Dott. [●] [●] (di seguito, “**Contraente**” o “**Fornitore**”);

Di seguito, denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

* con D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, recante *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”* sono state previste apposite quote di riserva – afferenti ai fondi di cui agli artt. 12 e 12-bis del d.lgs. n. 502/1992 – a favore dei progetti gestiti mediante organizzazioni in rete;
* con nota DGRIC n. 3656 del 30 settembre 2022, recante *“Procedura di assegnazione fondi conto capitale anni 2021-2023 – IRCCS*”, ha previsto lo stanziamento di risorse complessive per € 32.880.510,00 da assegnare agli IRCCS per finanziare l’acquisto in conto capitale di apparecchiature per la ricerca finalizzate al potenziamento del parco tecnologico, a gravare sul capitolo di spesa 7211/01;
* la sopra citata nota DGRIC n. 3656 del 30 settembre 2022, oltre a indicare le modalità per accedere ai finanziamenti in conto capitale, tra l’altro ha previsto che la valutazione delle istanze pervenute dagli IRCCS sia espletata da una Commissione di valutazione, nominata con decreto del Direttore generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità, nonché che le risultanze della procedura siano sottoposte all’approvazione della Sezione C per la ricerca sanitaria del CTS;
* con successivo Decreto direttoriale n. 618 del 9 febbraio 2023 è stata istituita presso la Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità una Commissione di valutazione composta da sei membri del CTS, con l’incarico di esaminare e valutare le richieste presentate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
* nel verbale della riunione della suddetta Commissione di valutazione del 3 aprile 2023 è stata definita la graduatoria delle proposte pervenute che, avendo ottenuto un punteggio di almeno 70 punti su 100 (70/100), sono risultate finanziabili nei limiti della capienza dei fondi assegnati e dei vincoli prestabiliti, anche rispetto alla ripartizione del finanziamento tra IRCCS pubblici e privati;
* Decreto direttoriale n. 67 dell’8 maggio 2023 di assegnazione delle risorse agli IRCCS, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 maggio 2023 al n. 1672, è stata attribuita agli enti beneficiari, in relazione alle proposte risultate finanziabili, la somma complessiva di € 30.061.553,00;
* tra le proposte finanziate rientra anche quella dell’Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS privato avente C.F. 08691440153, dal titolo “Piattaforma robotica per lo screening genomico-funzionale dei tumori: integrazione di analisi genomiche e fenotipiche 'high content' allo scopo di individuare vulnerabilità funzionali e strategie di trattamento innovative”, alla quale è stato attribuito il codice CC-2022-23682645 (fascicolo n. I.9.a.a.3/2023/29) e cui è stato assegnato il contributo di € 548.000,00 (di seguito, “**Progetto**”);
* al fine di disciplinare le modalità di impiego delle risorse di cui al predetto finanziamento per la realizzazione del Progetto, in data 20 luglio 2023, il Ministero della Salute, Direzione generale della ricerca e dell’innovazione, e Istituto Europeo di Onologia hanno sottoscritto la Convenzione identificata dal codice CC-2022-23682645, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 settembre 2023 con presa d’atto n.334 (protocollo n. 0004619 -13/09/2023-DGRIC-MDS-A) e dalla Corte dei Conti in data 19 settembre 2023, Foglio n. 2491 (protocollo n. 0004824 -22/09/2023-DGRIC-MDS-A - che definisce, *inter alia*, le procedure di realizzazione, rendicontazione e di pagamento relative al Progetto (di seguito, “**Convenzione**”);
* successivamente, in data 7 maggio 2024, il Ministero della Salute e IEO hanno sottoscritto un Atto Aggiuntivo per integrare e revisionare la citata Convenzione, eliminando l’obbligo in capo a IEO di effettuare gli acquisti unicamente mediante procedure di evidenza pubblica. In particolare, l’Atto Aggiuntivo ha previsto, al fine di garantire un corretto ed efficiente impiego delle risorse assegnate, nella piena tutela dell’interesse pubblico, che IEO si ispiri, nell’acquisto delle tecnologie, ai principi di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, e che di ciò dia garanzia attraverso apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 in fase di rendicontazione finale;
* in data 4 Novembre 2024 IEO ha adottato le “*Linee Guida* *per gli acquisti finalizzati alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse a valere su fondi pubblici in Conto Capitale*”, al fine di regolare le modalità di svolgimento delle attività di approvvigionamento di beni, servizi e forniture finanziate nell’ambito del Progetto, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, in analogia a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
* ai fini della realizzazione del Progetto, IEO ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico finalizzato all’affidamento della fornitura di un Dispensatore e analizzatore automatizzato multibraccio per analisi funzionali high-content cellbased (di seguito, la **“Fornitura”**);
* a seguito del ricevimento, a mezzo PEC, delle offerte da parte degli operatori economici ed all’esito della fase di selezione, sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico, nonché nel Capitolato tecnico, il Responsabile Unico di Progetto ha ritenuto che l’offerta migliore e che soddisfa le esigenze di IEO è quella presentata dal Contraente, trasmettendo al Responsabile dell’Approvvigionamento la documentazione ai fini della stipula contrattuale;
* in virtù di tutto quanto sopra, le Parti intendono regolare i reciproci rapporti ed obblighi per la Fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Premesse e allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di seguito, “**Contratto**”), unitamente ai seguenti allegati:

a) Offerta del Fornitore;

b) Dichiarazioni e documenti del Fornitore;

c) [●].

# Oggetto del Contratto

Il Contratto ha ad oggetto la fornitura, l’installazione e il collaudo di un Dispensatore e analizzatore automatizzato multibraccio per analisi funzionali high-content cellbasedche il Fornitore accetta senza riserva alcuna.

La Fornitura deve essere resa nell’integrale rispetto delle previsioni contenute nella documentazione di gara e, in particolare, di quanto indicato nel Capitolato tecnico.

# Termini e modalità di esecuzione della Fornitura

La Fornitura indicata nelle premesse al precedente articolo 2, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico, dovrà avvenire presso il laboratorio di ricerca dell’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, Laboratori di Ricerca, Via Adamello, n. 16 - 20139 (MI), entro il 31.12.2024.

Il Fornitore garantisce di essere in possesso delle certificazioni, know how e diritti relativi alla Fornitura e garantisce che la Fornitura è in possesso di tutte le certificazioni necessarie ed obbligatorie per la commercializzazione della stessa sul mercato nazionale.

# Corrispettivo e modalità di pagamento

IEO riconoscerà al Contraente il corrispettivo a corpo, fisso ed invariabile, pari ad € [●] ([●]) (il “**Corrispettivo”**)

Il Corrispettivo è comprensivo di qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di fattura, a condizione che siano rispettati i seguenti vincoli:

1. previa trasmissione da parte del Fornitore del DURC in corso di validità;
2. previo superamento con esito positivo del collaudo della Fornitura;
3. che siano rispettati tutti i requisiti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 5 che segue;
4. che la fattura elettronica intestata IEO contenga obbligatoriamente le informazioni indicate nell’art. 5 che segue.

IEO provvederà al pagamento con bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni DFFM.

# Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle prestazioni rese dal Contraente verrà effettuato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il seguente codice destinatario: A4707H7.

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo, le fatture elettroniche, i bonifici bancari e i relativi documenti giustificativi di spesa devono riportare:

* il Codice Unitario Progetto (CUP) e Codice Identificativo Gara (sCIG);
* il conto corrente per la tracciabilità dei flussi finanziari;
* l’indicazione di: *Convenzione per il finanziamento del Progetto “Piattaforma robotica per lo screening genomico-funzionale dei tumori: integrazione di analisi genomiche e fenotipiche 'high content' allo scopo di individuare vulnerabilità funzionali e strategie di trattamento innovative” - Fondi in Conto Capitale 2021-2023 IRCCS, tra Ministero della Salute e Istituto Europeo di Oncologia srl, identificata dal codice CC-2022-23682645 - CUP J47G23000090001 - sCIG: E00000003*
* il nome del Progetto dal titolo *“Piattaforma robotica per lo screening genomico-funzionale dei tumori: integrazione di analisi genomiche e fenotipiche 'high content' allo scopo di individuare vulnerabilità funzionali e strategie di trattamento innovative”.*

Al fine di garantire la piena tracciabilità, il Contraente si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari” e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del progetto esclusivamente il conto corrente bancario dedicato.

Nello specifico, il Contraente indica i seguenti numeri di conto corrente dedicati, anche in via non esclusiva, sul quale fare confluire tutte le somme relative alla fornituraoggetto del Contratto, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, L. n. 136/2010 e s.m.i..

a) Dati identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010:

Banca: ..........................................................................

Sede/Agenzia: ..............................................................

Numero di conto: ..........................................................

Intestazione: .................................................................

Codice IBAN: ................................................................

b) Lista delle persone autorizzate ad operare sui conti correnti:

Delegato ad operare sul Conto Corrente:

Nome ………….................………Cognome…………..........................................………….

Carica ………......................................................……………………………….……

Nato a ……......................………….. il……………Codice Fiscale.............................

*[ripetere in caso di più soggetti]*

Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti ed eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti sopra indicati devono essere comunicati a IEO con nota scritta debitamente firmata dal legale rappresentante e contenente tutte le informazioni complementari di cui sopra.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 8 (“Risoluzione”).

Il Contraente si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

# Obblighi del Contraente

Il Contraente deve essere in possesso delle certificazioni*, know how* e diritti relativi alla Fornitura in oggetto, così come descritti nel Capitolato tecnico.

Sono a totale carico del Contraente, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

* segnalare, per iscritto e tempestivamente, a IEO ogni circostanza o difficoltà relativa all’esecuzione della Fornitura;
* garantire la continuità nell’esecuzione della Fornitura;
* garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
* adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone impiegate nell’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà di IEO o di terzi;
* il Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Contratto ed atti allegati al medesimo, è tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale tutte le norme contenute nei contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale verrà eseguita la Fornitura, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa, impegnandosi a fornire il DURC in corso di regolarità e, a richiesta di IEO, tutta la ulteriore documentazione attestante la regolarità relativa a tali profili. Il Contraente è, altresì, responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di questi ultimi nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell’eventuale subappalto. La mancata consegna di uno dei documenti ivi indicati o la irregolarità di uno di essi, autorizzerà IEO a sospendere immediatamente qualsiasi pagamento.

Il Contraente sarà chiamato a risarcire IEO per i danni cagionati, qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dalla Convenzione attuativa a causa di inadempienze nell’esecuzione della Fornitura, tra cui, a titolo esemplificativo:

* inadempienza o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali assunti rispetto alle scadenze di cui alla Convenzione attuativa relativa al Progetto, tale da impedire la realizzazione dello stesso entro il termine previsto;
* fatti imputabili al Contraente che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui alla Convenzione attuativa, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte di IEO;
* mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili al Contraente, della proposta di IEO ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente sospensione e/o revoca del finanziamento stesso.

Il Contraente, in relazione agli obblighi assunti, solleva IEO, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose di IEO e/o del Contraente e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del Contratto. Inoltre, il Contraente manleva IEO da ogni pretesa eventualmente avanzata dal personale del Contraente stesso per qualsivoglia titolo (retribuzioni, contributi, risarcimento dei danni, etc.), con conseguente impegno a ristorare immediatamente IEO di quanto eventualmente fosse chiamato a pagare.

# Penali

Fermo restando il diritto di IEO di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione della Fornitura, IEO si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte.

Il Fornitore riconosce a IEO il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione della Fornitura, IEO provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:

* a fronte del mancato rispetto delle scadenze previste nel presente Contratto e/o nel Capitolato tecnico, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la consegna della merce, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile al Fornitore, una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) del valore della fornitura;
* nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di implementare la totalità di quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, potrà essere applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Fornitura. Inoltre, IEO si riserva in questo caso il diritto di risolvere il Contratto senza alcun onere, fermo restando il diritto di procedere per il risarcimento dei danni nei confronti del Fornitore;
* in caso di mancata rimozione e/o sostituzione di parti e/o componenti della Fornitura che risultino difettose o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelle indicate nel Capitolato tecnico e/o proposte in sede di gara, entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla contestazione, sarà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini decorsi dalla comunicazione;
* fallimento di collaudi: nel caso in cui la medesima prova di collaudo dia esito negativo (prova fallita), sarà applicata una penale pari al 1 per mille (uno per mille) del valore della Fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima.

IEO si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell’ammontare del Contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione a mezzo PEC, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni.

Le penali dovranno essere contestate per iscritto, con concessione di un termine di 5 (cinque) giorni, dalla data in cui il Fornitore ha notizia della contestazione, per la presentazione di eventuali deduzioni.

Le penali di cui sopra verranno fatturate da IEO.

# Risoluzione

IEO si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del c.c., in caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

IEO, fermo restando in ogni caso il risarcimento del danno, ha altresì il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del rapporto contrattuale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

* cessione parziale o totale del rapporto contrattuale;
* violazione dell’articolo 3, L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
* cessazione o fallimento del Fornitore;
* perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice dei contratti pubblici dichiarati dal Contraente.
* qualora il totale delle penali accumulate superi il 10% del valore del Contratto.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.

Nell’ipotesi di inadempienza della Fornitura tale da non consentire un esito positivo del collaudo entro 60 (sessanta) giorni dal primo collaudo, IEO potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

IEO, comunque, in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni solari rispetto ai tempi consegna, indipendentemente da qualsiasi contestazione, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione a mezzo PEC, fermo restando il rimborso da parte del Fornitore di tutte le eventuali spese aggiuntive che IEO sia obbligato a sostenere, salvo, in ogni caso, il risarcimento per maggiori danni.

# Recesso

IEO può recedere dal Contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative alla fornitura eseguita, oltre al decimo dell’importo del Contratto non eseguito.

In caso di recesso, IEO invierà formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a 20 (venti giorni), decorsi i quali prenderà in consegna la fornitura e verificherà la regolarità della stessa.

Il recesso dal Contratto è comunicato al Contraente a mezzo posta elettronica certificata, di cui al successivo articolo 12.

# Divieto di cessione

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto. È altresì vietata la cessione del credito.

Qualsiasi cessione è nulla nei confronti di IEO e comporta l'immediata revoca dell’affidamento, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati a IEO stesso. In caso di cessione del credito, IEO si riserva il diritto di applicare una penale pari al 15% del valore del credito ceduto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente articolo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

# Riservatezza

Il Contraente si impegna a garantire l’assoluta riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite nell’espletamento della Fornitura, anche ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, il Contraente si impegna formalmente a dare istruzioni ai soggetti coinvolti nell’esecuzione della Fornitura, affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali, statistiche o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza, in conseguenza della Fornitura, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita da IEO.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo a IEO e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire a IEO, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti allo stesso forniti da IEO ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto

# Comunicazioni

Qualunque comunicazione, richiesta o consentita ai sensi del Contratto sarà fatta in forma scritta a mezzo di e-mail o posta elettronica certificata e sarà inviata:

a) quanto al Contraente:

e-mail: [●]

pec: [●]

Attenzione: Dott. [●]

b) quanto a IEO:

pec: [ufficioacquistiieo@pec.it](mailto:ufficioacquistiieo@pec.it)

Attenzione: Dott. Andrea Bernardinelli

Ciascuna delle Parti può modificare i propri contatti, dandone preventiva comunicazione scritta.

# Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente Contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente Contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal Contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dall’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente Contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia è: privacy@ieo.it.

# Normativa anticorruzione

RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda, il Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione.

TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il Fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva a IEO e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

# Codice Etico e Modello di Organizzazione

Con la sottoscrizione del Contratto, IEO dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs, n, 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il "**Decreto**"), che il Contraente dichiara di aver visionato e accettato.

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si impegna per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, attenendosi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati integralmente al seguente link: <https://www.ieo.it/Documents/IEO_codice%20etico.pdf>, accettandone tutti i termini e condizioni che dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in esso espressi.

La violazione del suddetto Codice Etico e in ogni caso del Modello di Organizzazione, che sia riconducibile alla responsabilità del Contraente o nell'ipotesi dl condanna in primo grado di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, darà il diritto a IEO di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni.

# Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del Contratto sarà competente l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Milano.

# Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel Contratto, si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

# Clausola finale

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il Contratto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso e le Parti si impegnano reciprocamente sin da ora a sostituire la clausola riconosciuta invalida o inefficace con altra clausola che abbia, per quanto possibile, gli stessi o analoghi effetti, così ristabilendo l’originario equilibrio di interessi.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore rinuncia all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

Il Contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo correttezza e buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che esse intendono ragionevolmente perseguire.

Fermo restando quanto sopra, per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, le Parti espressamente si obbligano a rispettare ogni onere, obbligo o adempimento derivante dal Disciplinare di Concessione, nonché a quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

\* \* \* \* \*

Il presente Contratto si compone di [●] pagine e viene quindi siglato in ogni sua pagina, nonché firmato in due originali, uno per ciascuna delle Parti.

Milano, lì [●] [●] 2024

**Istituto Europeo di Oncologia** [●]

Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di [●], con sede legale in Via [●],[●],[●] [●], Partita IVA e C.F. n. [●] dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Richiesta di Offerta e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Art. 1 – Premesse e allegati; Art. 2 – Oggetto del Contratto; Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione della Fornitura; Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento; Art. 5 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi; Art. 6 – Obblighi del Contraente; Art. 7 - Penali; Art. 8 – Risoluzione; Art. 9 - Recesso; Art. 10 – Divieto di cessione; Art. 11 – [eventuale] Riservatezza; Art. 13 - Trattamento dei dati personali; Art. 14 – Normativa anticorruzione; Art. 15 – Codice Etico e Modello di Organizzazione; Art. 16 - Controversie; Art. 17 - Rinvio a norme vigenti; Art. 18 - Clausola finale.

Milano, [●] [●] 2024

[●]

Il Legale Rappresentante